



IL TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sezione Prima Civile – Settore Procedure Concorsuali

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Veronica Milone	Presidente
dott. Federico Maida	Giudice rel.est.
dott.ssa Nicoletta Rusconi	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. r.g. **10/2019 C.P.**;

udita la relazione del Giudice Relatore;

visto il decreto in data 1/12/2021 con il quale era stata omologata la proposta di concordato preventivo avanzata da Invest 88 s.r.l.;

visto il decreto della Corte d'Appello di Catania del 23/05/2022 che ha revocato il decreto di omologa del concordato preventivo;

visto il decreto in data 30/5/2022 con il quale è stata disposta la comparizione delle parti innanzi al Collegio;

rilevato che con ricorso depositato in data 27/6/2022 la Invest 88 s.r.l., con l'assistenza legale dell'avv. Fabio SANTANGELI e dell'avv. Pierpaolo PARISI, per procura a margine dell'atto, ha chiesto – ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall. – l'ammissione alla procedura di concordato preventivo c.d. in bianco, con riserva di depositare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi II e III della norma citata;

rilevato che all'udienza camerale del 28/6/2022 (chiamata per discutere della procedura RGC n. 10/2019 e della riunita procedura prefallimentare RGN 127/2019) i difensori della Invest 88 s.r.l.

rappresentavano che la pronuncia del fallimento della società, cui insisteva l'INPS, non era possibile in forza del nuovo concordato depositato ed in ogni caso in ragione del fatto che il provvedimento di revoca dell'omologazione del concordato (RG C 10/2019 Tribunale di Siracusa) non era passato in giudicato e non era esecutivo, essendo per altro pendente apposito ricorso per cassazione proposto dalla Invest 88 s.r.l.;

rilevato che con atto di rinuncia notificato all'Agenzia delle Entrate e all'INPS (creditori reclamanti innanzi alla Corte d'Appello) la Invest 88 s.r.l. ha rinunciato al ricorso per cassazione proposto;

ritenuto che, per effetto della rinuncia al ricorso per cassazione, sia divenuta inammissibile la proposta di concordato iscritta al RGCN 10/2019, in conseguenza del passaggio in giudicato del provvedimento reso dalla Corte di Appello di Catania con cui è stata accolta la richiesta di revoca del decreto di omologa del concordato Invest 88 s.r.l., e che, in ogni caso, il passaggio in giudicato del provvedimento che dispone la revoca dell'omologazione estingue la procedura di concordato già omologata;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo depositata da INVEST 88 - S.R.L. e dispone l'archiviazione della procedura.

Provvede con separato provvedimento sulla domanda di concordato con riserva iscritta al n. 2/2022 RG e sull'istanza di fallimento iscritta al n. 127/2019 RG.

Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 28/09/2022.

Il Presidente
Veronica Milone